



REGIONE DEL
VENETO



PROVINCIA
DI TREVISO



COMUNE di
VEDELAGO

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO
RELATIVO A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI
NON PERICOLOSI TRAMITE OPERAZIONI R13, R12, R4**

sito in

Comune di Veduggio (TV), Via del Lavoro 12/A

Istanza di VIA e contestuale approvazione del progetto, ai sensi degli artt.19 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
RE.09	PRECISAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA	Ottobre 2018
REV. 00		

PROPONENTE:

Autodemolizioni De Rossi Srl

Recupero & Riciclaggio rottami ferrosi e non
Autodemolizioni

Sede Legale: Via Vicenza, 28 - 31050 Veduggio (TV)

P.IVA 04269850261

Tel. +39 0423.400413 Fax. +39 0423.708064

www.derossigroup.it

TIMBRO E FIRMA:

Sig. CARRARO Michael

Il Legale Rappresentante

ESTENSORE RESPONSABILE DELL'ELABORATO:

Ing. TEMPESTA Fabio

EMISSIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
0.0	10/2018	FT	FT	FT	Prima emissione

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell'autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e segg. C.C.)



De Rossi Srl
Recupero & Riciclaggio
rottami ferrosi e non
Autodemolizioni

Autodemolizioni De Rossi srl

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050

C.F. 04269850261

Sommario

PREMESSA	3
PRECISAZIONI SULLA VARIANTE URBANISTICA - Ampliamento dell'ambito di progettazione unitaria con collocazione degli standard sul "Lotto Sud"	4
PRECISAZIONI SULLA VARIANTE URBANISTICA - Sulla deroga all'art.16 comma 1 lettera s delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi	5
PRECISAZIONI SUGLI ACCESSI CARRAI DI COLLEGAMENTO TRA IL LOTTO CENTRALE ED IL LOTTO NORD ATTRAVERSO LA PROPRIETA' COMUNALE - futura viabilità di lottizzazione.....	6
PRECISAZIONI SULLA RISPONDENZA DELLE RECINZIONI VERSO LA PROPRIETA' COMUNALE - futura viabilità di lottizzazione – ALLE NORMATIVE VIGENTI	7



PREMESSA

Con la presente nota tecnica si formulano alcune considerazioni e precisazioni integrative rispetto alla relazione illustrativa urbanistica trasmessa come elaborato progettuale RE.08, redatte sulla base di alcuni aspetti e considerazioni emerse nel corso degli incontri tecnici istruttori svolti con gli Enti preposti.

Si ricorda che dal punto di vista edilizio, ma anche organizzativo e infrastrutturale, l'impianto in progetto si estende su una **superficie complessiva di 9'234 mq** che convenzionalmente, nel seguito della presente relazione, viene suddivisa in 3 porzioni così denominate:

- **“LOTTO SUD”** è rappresentato dalla porzione nord del mappale n. 119 del foglio 25 della superficie complessiva pari a circa **2'200 mq**.

Il progetto prevede di concentrare in questa porzione gli standard a parcheggio e le infrastrutture (pesa, box uffici, aree di manovra, ecc.) di servizio all'impianto di trattamento vero e proprio che invece verrà realizzato sulle altre due porzioni.

Da questo lotto ha accesso l'intero impianto mediante l'esistente varco accesso carraio diretto, posto su Via del lavoro (che costituirà il varco di ingresso/uscita dall'impianto in progetto).

L'area è attualmente già recintata e pavimentata in calcestruzzo ed è già dotata in un autonomo sistema di captazione, collettamento, trattamento e scarico delle acque meteoriche.

- **“LOTTO CENTRALE”** è rappresentato dall'area da urbanizzare contigua a nord con il “Lotto Sud” che è catastalmente identificata dalle particelle n.348 di mq 50, 952 di mq 349, 955 porz. di mq 2.207 e 960 di mq 336 per complessivi **2.942 mq**.

Questa porzione sarà destinata all'insediamento dell'impianto di trattamento rifiuti oltre alla viabilità di collegamento con il lotto Nord.

In quest'area è prevista la collocazione dell'impianto di trattamento e scarico delle acque meteoriche di servizio sia del “Lotto Centrale” che del “Lotto Nord”.

- **“LOTTO NORD”** è rappresentato dall'area da urbanizzare a nord che è catastalmente identificata dalle particelle n. 909 di mq 1.634, 954 di 213 mq, 957 di 1.582 mq e 958 di 663 mq per complessivi **4.092 mq**.

Il “Lotto Nord” è separato rispetto al “lotto Centrale” da una fascia di terreno della larghezza di metri 10 che è stata ceduta a titolo gratuito al Comune di Vedelago al fine di garantire la futura viabilità di lottizzazione dei terreni a destinazione artigianale/industriale contermini ad Ovest e Nord con i Lotti Centrale e Nord.

Questa porzione sarà destinata all'insediamento della porzione Nord dell'impianto di trattamento rifiuti.



Si precisa che la rete di raccolta e collettamento delle acque meteoriche prevede il collegamento idraulico con il Lotto Centrale mediante botte a sifone sotto la futura viabilità di lottizzazione, in quanto l'impianto di trattamento e scarico delle acque meteoriche è unico sia per il "Lotto Centrale" che per il "Lotto Nord".

Si ricorda che il Vigente Piano degli Interventi – 2^a variante – identifica tutti e tre i lotti in Zona "Artigianale/Industriale di completamento D1/10"; inoltre i lotti Centrale e Nord, unitamente al tronco viario intersecante, sono ricompresi nel perimetro di "Ambito di progettazione unitaria".

PRECISAZIONI SULLA VARIANTE URBANISTICA - Ampliamento dell'ambito di progettazione unitaria con collocazione degli standard sul "Lotto Sud"

In sede di incontri istruttori con l'Amministrazione Comunale è stata chiesta giustificazione in ordine al fatto che gli standard a parcheggio privato – prescritti dalle vigenti Norme Tecniche in misura del 10% del superficie del Lotto – in progetto sono concentrati nel "Lotto Sud" per l'intero ambito di intervento invece di una ripartizione per ciascun Lotto, in modo che la verifica urbanistica dello Standard sia positiva anche nel caso di scorporo del singolo lotto rispetto all'intero ambito.

Si evidenzia in questa sede che la collocazione degli standard sul Lotto Sud rappresenta una necessità progettuale dettata dalla esigenza di gestire e canalizzare il flusso delle merci (rifiuti) tenendo separate e distanti tra loro le operazioni di trattamento e recupero previste sui lotti Nord e Centrale rispetto alle operazioni preliminari di verifica visiva e radiometrica, accettazione e pesatura delle merci (rifiuti) in ingresso. Soprattutto per consentire una ordinata gestione di eventuali materiali non conformi che vanno allontanati senza accedere all'impianto di trattamento. Si veda in proposito il contenuto della tavola grafica TP.07 nella quale è indicato il Lay Out di progetto.

La concentrazione degli Standard a parcheggio e delle aree di servizio sul "Lotto Sud" è una specifica necessità progettuale. La stessa può essere resa pienamente conforme alle Norme Tecniche del Piano degli Interventi estendendo il perimetro dell'"Ambito di progettazione unitaria" all'intero perimetro dell'impianto in progetto della superficie complessiva di 9'234 mq, perimetro evidenziato con tratto in colore negli elaborati grafici allegati al progetto.

Laddove necessario si chiede la che l'approvazione del Progetto costituisca variante di scopo allo strumento urbanistico ex art. 208 comma 6 D.Lgs. 152/06.



PRECISAZIONI SULLA VARIANTE URBANISTICA - Sulla deroga all'art.16 comma 1 lettera s delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi

Si ricorda che l'articolo 16 comma 1 lettera s) delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, integra le norme in materia di distanza tra edifici (*df*) con ulteriori distanze minime per particolari manufatti ed in particolare:

Per particolari manufatti si stabiliscono di seguito le distanze minime, per le nuove costruzioni, da osservare:

- dagli edifici industriali ove si svolgano attività classificate insalubri di 1^a classe ai sensi del RD.1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, ml. 20 salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie; è comunque ammesso l'inserimento dell'alloggio di servizio nello stesso corpo di fabbrica ove sono previsti gli spazi di lavorazione;
- dai depositi di materiali insalubri di 1^a classe e pericolosi ml. 50, fatte salve diverse distanze stabilite dalle autorità proposte all'applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative ai materiali infiammabili ed esplosivi;

Si evidenzia che la vigente Pianificazione Urbanistica ed in particolare la Carta dei Vincoli non rende conto del censimento delle attività e dei depositi di materiali insalubri di prima classe ai sensi del RD 1265/1934.

In sede di colloqui istruttori con gli Uffici Tecnici Comunali si è condiviso che:

- In astratto sono insalubri di prima classe tutte le attività insediate e/o insediabili all'interno delle zone "Artigianali/Industriali".
- La *ratio* del disposto normativo è volta principalmente alla tutela della destinazione d'uso residenziale rispetto alle attività ed ai depositi di materiali insalubri di prima classe.

Si è quindi condiviso che il disposto normativo, come impostato, crea notevoli problematiche dettate alle distanze relative tra i fabbricati e tra i depositi all'interno delle zone artigianali/industriali, al punto di impedire di fatto l'insediamento di ogni e qualsiasi attività industriale.

Con la documentazione integrativa predisposta viene trasmessa anche la tavola **TE.10** la quale riporta un buffer di 50 metri rispetto ai cumuli di materiale insalubre di prima classe previsti dal progetto. Dall'elaborato risulta evidente che l'impianto *de quo* risulti limitato rispetto alla futura edificazione. Si precisa che l'elaborato TE.10 si limita ad una visione planimetrica in quanto ai sensi dell'art.16 – comma 1 – lettera s delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi tutte le distanze sono "...misurata in proiezione orizzontale..."



De Rossi Srl
Recupero & Riciclaggio
rottami ferrosi e non
Autodemolizioni

Autodemolizioni De Rossi srl

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050

C.F. 04269850261

L'Amministrazione Comunale ha dichiarato la disponibilità ad effettuare una revisione del disposto normativo nel senso di derogare in via generale la distanza per i fabbricati/depositi in zona propria (artigianale / industriale) e di precisare che la *ratio* è volta alla tutela della destinazione d'uso residenziale, mediante un procedimento di variante urbanistica che procederà parallelamente ed indipendentemente dalla presente istanza.

Nelle more della approvazione della variante normativa, che renderà il progetto pienamente conforme al dispositivo normativo revisionato, si chiede alla Amministrazione il rilascio di parere favorevole alla presente istanza.

Laddove necessario si chiede la che l'approvazione del Progetto costituisca variante di scopo allo strumento urbanistico ex art. 208 comma 6 D.Lgs. 152/06.

PRECISAZIONI SUGLI ACCESSI CARRAI DI COLLEGAMENTO TRA IL LOTTO CENTRALE ED IL LOTTO NORD ATTRAVERSO LA PROPRIETA' COMUNALE - futura viabilità di lottizzazione

Come indicato nella tavola grafica TE.09 il collegamento tra il lotto Centrale ed il Lotto Nord avviene attraversando la proprietà comunale che rappresenta il sedime della futura viabilità di lottizzazione.

Il progetto prevede di ricavare due varchi affacciati della larghezza di metri 10 presidiati da un cancello scorrevole che rimarrà costantemente aperto nelle ore di lavoro e costantemente chiuso ad impianto fermo. Durante le ore di lavoro l'accesso all'impianto sarà inibito da una chiusura con sbarra collocata in posizione opportunamente arretrata rispetto alla linea delle recinzioni.

In particolare in progetto viene garantito un arretramento di almeno metri 10 in modo che i mezzi aziendali che transitano tra i lotti Centrale e Nord sostino davanti alla sbarra senza occupare la proprietà comunale ed in futuro senza occupare la futura viabilità di lottizzazione.

La larghezza dei varchi consente di mantenere un idoneo cono visuale in fase di attraversamento. Con la realizzazione della futura viabilità di lottizzazione si prevede *ad abundantiam* di installare specchi sferici per garantire la visibilità dei mezzi in transito in ogni condizione.

Si demanda all'ufficio Lavori Pubblici del Comune il rilascio del parere di competenza in ordine alla scelta progettuale.



PRECISAZIONI SULLA RISPONDENZA DELLE RECINZIONI VERSO LA PROPRIETA' COMUNALE - futura viabilità di lottizzazione – ALLE NORMATIVE VIGENTI

A) Quadro normativo vigente:

A.1 - Art. 44 REC del PI del Comune di Veduggio:

1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti disposizioni salvo parere di enti competenti:

a. entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l'altezza di m 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante, misurata in ogni suo punto, per i rimanenti confini interni al lotto. Qualora i terreni a confine siano a quote diverse, l'altezza massima della recinzione è riferita al punto del terreno confinante posto alla quota più alta. Ove la siepe ecceda l'altezza di m 1,70 dovrà essere rispettata la distanza dai confini fissata dall'art. 892 del Cod. Civ.;

b. entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui alla lettera a). È consentita tuttavia l'altezza massima di m 3,00 previo parere della Polizia Locale (n.d.r.: oggi che la Polizia Locale è diventata a gestione sovracomunale serve il parere dell'Ufficio Lavori Pubblici);

2. All'interno dei centri abitati definiti con Delibera Comunale, in prossimità degli incroci, l'altezza delle siepi e delle recinzioni non dovrà costituire barriera visiva per il traffico. All'esterno dei centri abitati, definiti ai sensi della normativa vigente in materia, vale quanto definito dal Codice della Strada.

6. Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Responsabile di Posizione Organizzativa ha la facoltà di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.

A.2 Art.16 del Codice della Strada

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:



- a) *aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;*
- b) *costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;*
- c) *impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.*

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. *In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.*
3. *In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.*
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.*
5. *La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

A.3 - Art.26 del DPR 495/92 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) *5 m per le strade di tipo A, B;*
- b) *3 m per le strade di tipo C, F.*

A.4 - Art.28 del DPR 495/92 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada



Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono inferiori a:

a) m 3 per le strade di tipo A;

b) m 2 per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

A.5. Art. 878 del Codice Civile - Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873 (1).

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri

B) - Considerazioni progettuali:

Ad oggi l'area oggetto di intervento è esterna al centro abitato, ma la diramazione Nord di via del Lavoro non si qualifica come "strada", ma come proprietà in capo al patrimonio comunale; pertanto la recinzione verso la proprietà pubblica segue le stesse regole della recinzione verso altri fondi in zona artigianale/industriale ed è regolamentata dall'art.44 del REC comunale per cui è possibile erigere un muro di cinta fino all'altezza massima di metri 3,0 previo parere dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Quando la diramazione Nord di via del Lavoro verrà urbanizzata, il futuro Piano di Lottizzazione determina, in automatico, anche la modifica del perimetro del Centro Abitato, per cui ai sensi dell'art.28 – 5° comma del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92) vale ancora l'art.44 del REC per la zona artigianale/industriale.